**AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

COMUNICATO

Indicazioni sulle comunicazioni di cui all'articolo 74, comma 6, del

D.P.R. n. 207/2010, recante: «Regolamento di esecuzione ed attuazione

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"». (14A03804)

(GU n.115 del 20-5-2014)

 IL PRESIDENTE

 Visto l'art. 74 comma 6 del Regolamento attuativo del Codice dei

Contratti, D.P.R. n. 207/ 2010 (Regolamento), che dispone che la

mancata comunicazione da parte delle imprese all'Osservatorio, nel

termine ivi indicato, delle variazioni di cui all'art. 8, comma 5,

nonche' delle variazioni di cui all'art. 87, comma 6, comporta

l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

dall'art. 6, comma 11 del Codice, fino ad un massimo di euro 25.822;

 Visto l'art. 8, comma 5 del Regolamento, che sancisce l'obbligo

di comunicazione all'Osservatorio, da parte delle imprese

qualificate, di ogni variazione relativa ai requisiti di ordine

generale di cui all'art. 78 del Regolamento, entro trenta giorni dal

suo verificarsi;

 Visto l'art. 87, comma 6 del Regolamento che pone a carico delle

imprese qualificate l'obbligo di comunicazione alle SOA che le hanno

qualificate e all'Osservatorio, di ogni variazione relativa alla

direzione tecnica, entro trenta giorni dalla data di avvenuta

variazione;

 Comunica

 Che sul sito www.avcp.it, alla voce Servizi - Servizi ad accesso

riservato - e' attivo il sistema per la comunicazione per via

telematica all'Osservatorio presso l'Autorita' delle variazioni di

cui all'art. 74 comma 6 del Regolamento (relative alla variazione dei

requisiti di ordine generale di cui all'art. 8, comma 5 variazione

della Direzione Tecnica di cui all'art. 87, comma 6);

 Che le comunicazioni dovranno essere effettuate dal legale

rappresentante dell'impresa, che dovra' accedere con le credenziali,

codice fiscale e password, fornite con il servizio di auto

registrazione secondo quanto indicato nella relativa pagina web

dell'Autorita';

 Che a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

del presente Comunicato le imprese sono tenute ad effettuare le

comunicazioni delle variazioni di cui agli artt. 8, comma 5 e 87,

comma 6 del Regolamento esclusivamente attraverso la compilazione e

l'invio del modulo telematico, mediante accesso all'indirizzo web

sopra indicato e secondo le indicazioni riportate nell'apposito

manuale utente disponibile al medesimo link;

 Che a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

del presente Comunicato cessa, pertanto, di avere efficacia la

precedente modalita' di comunicazione mediante modulo cartaceo

allegato alla Determinazione dell'Autorita' n. 3 del 6 aprile 2011;

 Che la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui agli art.

8, comma 5 e 87 comma 6 del Regolamento nel termine di trenta giorni

dall'evento, come disposto dall'art. 74 comma 6 del citato

Regolamento, secondo le modalita' telematiche indicate nel presente

Comunicato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa

pecuniaria fino ad un massimo di Euro 25.822.

 Roma, 12 maggio 2014

 Il Presidente: Santoro

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 maggio 2014.

p. Il segretario: Greco